

COMUNE DI MAGNAGO
Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 45 DEL 21.07.1995.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONI:

- C.C. N. 06 DEL 26.02.1996
- C.C. N. 38 DEL 27.06.1996
- C.C. N. 009 DEL 27.02.1997
- C.C. N. 50 DEL 26.09.1997.
- C.C. N. 33 DEL 20.05.1998
- C.C. N. 59 DEL 29.10.1998

ART. 1

GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1) Le attività' obbligatorie inerenti lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo, vengono esplicitate dal Comune con diritto di privativa.
- 2) La gestione del relativo servizio è effettuata ai sensi delle norme di legge vigenti.

ART. 2

MODALITA' DEL SERVIZIO

- 1) Le modalità' del servizio di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché' le norme che disciplinano le varie fasi dell'attività' connessa sono disciplinate da apposito regolamento comunale, adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915.
- 2) Il servizio di cui al precedente comma 1) copre l'intero territorio comunale.

ART. 3

ISTITUZIONE DELLA TASSA

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi della deliberazione del C.C. n. 33 del 20.05.1998, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 4

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982 n. 915, in conformità' all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità' dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ART. 5

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, ovvero del quale il detentore abbia l'obbligo di disfarsi a norma della legislazione vigente in materia.
2. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915, e successive modificazioni i rifiuti sono classificati come ivi indicato.
3. Nel dettaglio, la classificazione dei rifiuti è trattata dal regolamento comunale per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani previsto dal comma 2 dell'art. 8 del D.P.R. 915/82.

ART. 6

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 7

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile, qualora non specificatamente individuabile, viene applicata una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie adibita a produzione secondo i criteri di cui al successivo art. 20, comma 2, del presente regolamento.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui venga svolta un'attività economica e professionale, per i locali adibiti alla predetta attività è dovuta la tassa in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata, determinata ai sensi del successivo art. 13.

5. Ai fini impositivi sono equiparate ai locali tassabili le aree coperte o scoperte adibite ad attività che possano produrre rifiuti allorchè sussistano le seguenti condizioni:

a) che sulle stesse si svolga attività privata;

b) che l'attività svolta sia idonea a produrre rifiuti urbani come definiti all'art. 5 del presente regolamento.

ART. 8

ESCLUSIONI ED ESENZIONI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza (nel caso di soffitto inclinato si considera tale altezza come h. media);

c) i locali e le aree delle lavorazioni industriali, di produzione di rifiuti speciali, tossico-nocivi, i fondi su cui si esercita attività agricola e relative pertinenze;

d) la parte degli impianti sportivi destinata esclusivamente all'attività sportiva riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione per il tempo effettivo di durata dei lavori purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

3. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussista l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

4. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui ai precedenti commi sono esenti dal pagamento della tassa i locali e le aree di seguito elencate:

- a) gli edifici comunali adibiti a servizi;
- b) gli edifici adibiti al culto pubblico ed oratori;
- c) i locali adibiti a caserme;
- d) le aree di servizio ed i locali delle Ferrovie dello Stato;
- e) gli edifici scolastici pubblici compresi: asilo nido, scuole materne pubbliche e private.

5. Possono essere esentati dalla tassa, previa specifica richiesta, i locali adibiti esclusivamente ad uso abitativo per i nuclei familiari che versano in condizioni di comprovata precaria situazione economica tale da non consentire il pagamento della tassa.

Gli esoneri, istruiti dal servizio socio-assistenziale sulla base di apposita richiesta documentata dall'interessato, dovranno essere disposti, di anno in anno, con deliberazione della Giunta comunale, che dovrà provvedere contestualmente a far fronte alla conseguente minore entrata.

ART. 9

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1) La tassa è' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente art. 7 con vincolo di solidarietà' tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2) Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti del precedente art. 5 il comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui al successivo art. 12 determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 4 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini. La quota si applica, come di seguito indicato, fermo restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva:

- del 10% per condomini fino a 4 unità' locative
- del 8% per condomini da 5 a 9 unità' locative
- del 6% per condomini da 10 a 20 unità' locative
- del 4% per condomini sopra le 20 unità' locative.

3) Nel caso di locali in multiproprietà' e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; restano nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4) E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al precedente comma di presentare, all'ufficio tributi del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

5) Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 sono applicabili con decorrenza dal 1 gennaio 1996, ai sensi del comma 3 dell'art. 79 del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 10

RIDUZIONI

1) La tariffa unitaria viene ridotta della misura sottoriportata nel caso di:

a) del 30% per abitazioni con unico occupante con superfici esclusivamente ad uso abitativo;

b) del 20% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata, nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.

c) del 30% per abitazioni occupate da nuclei familiari con portatori di handicap, con attestato di invalidita' non inferiore al 75%, intestatari in proprio o loro coniuge di cartella esattoriale relativa alla T.A.R.S.U. e con reddito annuale imponibile di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a Lit. 21.000.000, piu' Lit. 1.600.000 per ogni persona a carico.

2) Le riduzioni di cui al punto b) del precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento tecnico, dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette da parte del servizio ambiente ed ecologia che comunicherà gli esiti dell'istruttoria al funzionario responsabile per i provvedimenti conseguenti.

ART. 11

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1) La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprieta' la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilita' esclusiva ed e' versata dall'amministrazione con le modalita' di cui al precedente art. 9. Fino alla data anzidetta si applicano le disposizioni vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

3) La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, da' diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

Il cambio di alloggio, durante l'anno, costituisce cessazione e inizio di nuova occupazione e si applicano conseguentemente i disposti di cui ai precedenti commi.

4) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 12

DENUNCE

1) I soggetti di cui al precedente art. 9 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune.

La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

2) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3) La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4) La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5) L'ufficio tributi del Comune deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6) In occasione di iscrizione anagrafica o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali (anagrafe, urbanistica) sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ART. 13

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE E RIDUZIONI

1) La determinazione della superficie imponibile e', in genere, eseguita sulla rilevazione delle aree calpestabili, intese come superfici piane aventi altezza utile superiore a m 1,50 riepilogate nell'apposito modulo di denuncia di cui il precedente art. 12.

2) Per le pertinenze ed i locali di seguito indicati, il computo della superficie adibita ad esclusivo uso residenziale va eseguito sulle seguenti percentuali:

- a) 50% della superficie calpestabile di autorimesse singole;
- b) 50% della superficie calpestabile di cantine, rustici, mansarde, soffitte e simili;
- c) 20% della superficie calpestabile di autorimesse ad uso Comune.

3) Per le pertinenze e di locali di seguito indicati il computo della superficie adibita ad uso commerciale va eseguito sulle seguenti percentuali:

- a) 50% della superficie calpestabile di locali adibiti a depositi, cantine, retrobottega, servizi;
- b) 25% della superficie calpestabile di porticati, tettoie;
- c) il 50% delle superfici delle aree pertinenziali o accessorie, con esclusione delle aree adibite a verde ornamentale.

4) Per le pertinenze ed i locali di seguito indicati il computo della superficie adibita ad attivita' produttiva, fermo restando il disposto di cui al successivo art. 18, va eseguito sulle seguenti percentuali:

- a) 50% della superficie calpestabile di locali adibiti a spogliatoi, servizi igienici, depositi;
- b) 25% della superficie calpestabile di porticati, tettoie;
- c) il 50% delle superfici delle aree pertinenziali o accessorie, con esclusione delle aree adibite a verde ornamentale.

ART. 14

PARAMETRI DI COMMISURAZIONE GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1) La tassa, riferita all'unita' di superficie occupata, e' commisurata:

a) alle quantita' e qualita' medie ordinarie dei rifiuti solidi urbani, interni ed equiparati, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati;

b) al costo dello smaltimento dei rifiuti prodotti.

2) Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unita' di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più' coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3) Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti, ne' può essere inferiore al 50 per cento del predetto costo. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.

4) Il costo di esercizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti.

Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 917/86. Fra i costi di gestione delle eventuali aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 902/86, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio.

5) Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti esterni, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti dell'utente ai sensi del successivo art. 18.

6) Ai fini della determinazione del costo di esercizio, dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana e' dedotta una percentuale pari al 5% (cinque per cento) a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni.

ART. 15

COMPOSIZIONE DELLA TASSA

1) La tassa da applicare con effetto dal 1 gennaio 1996 e' commisurata alle quantità e qualità, medie ordinarie per unita' di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2) La tariffa della tassa, da applicare con effetto dal 1 gennaio 1996, è costituita da due distinte componenti e può essere complessivamente differenziata per le categorie o sottocategorie elencate al successivo articolo 17.

3) La prima componente della tariffa, denominata "T.S.R.T." e' la componente della tariffa relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani interni ed e' disciplinata al successivo art. 16.

4) La seconda componente della tariffa, denominata "T.S.S." e' la componente della tariffa relativa al servizio di smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani interni ed e' disciplinata al successivo art. 17.

5) Il coefficiente correttivo di riduzione della tariffa e' disciplinato al successivo art. 18.

ART. 16

COMPONENTE DELLA TARIFFA "T.S.R.T." RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO

1) La componente "T.S.R.T." della tariffa, da applicare con effetto dal 1 gennaio 1996, relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni, viene determinata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il 31 ottobre, con il metodo di cui ai successivi commi ed in relazione alla percentuale di copertura dei seguenti costi relativi al servizio:

- a) -"spese per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani"
- b) - "canoni per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti assimilabili agli urbani"
- c) - "spese per la raccolta differenziata dei rifiuti".

2) Per la quantificazione della suddetta componente unitaria della tariffa verranno presi a riferimento gli oneri relativi ai costi sopraelencati iscritti a bilancio consuntivo della gestione precedente all'anno in cui viene adottata dalla giunta comunale la deliberazione di determinazione della nuova tariffa, dando atto che eventuali o minori entrate verranno conguagliate successivamente con apposito ruolo suppletivo e le maggiori entrate verranno rimborsate a cura dell'ufficio tributi nell'esercizio successivo.

3) Gli oneri relativi ai costi suddetti non sono dipendenti ne' dalla natura ne' dall'uso ne' dalla dimensione dei vari insediamenti, ma sono sostenuti per la sola istituzione ed effettuazione del servizio e pertanto la percentuale di copertura dei costi di cui trattasi va ripartita paritariamente tra gli utenti del servizio secondo un unico coefficiente, pari al rapporto tra l'ammontare della predetta percentuale dei costi e la superficie complessiva di tutti i cespiti assoggettabili alla tassa.

Tale coefficiente costituisce la componente della tariffa relativa a tutte le categorie per il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani interni.

4) La tariffa finale sara' data dalla somma della predetta componente con quella determinata ai sensi del successivo articolo 17 per la ripartizione della percentuale di copertura del costo per lo smaltimento finale dei rifiuti.

ART. 17

COMPONENTE DELLA TARIFFA "T.S.S." RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE

1) La componente "T.S.S." della tariffa relativa al servizio di smaltimento finale da applicare con effetto dal 1 gennaio 1996, e' determinata moltiplicando il costo unitario di smaltimento per ogni chilogrammo di rifiuti per la produzione annua stimata, espressa in kg per metro quadrato. Il Predetto costo unitario e' dato dal rapporto tra il costo complessivo del servizio di smaltimento e la quantita' annua complessiva dei rifiuti, desunta questa ultima, dalla somma dei prodotti della quantita' di rifiuti per unita' di superficie moltiplicata per le superfici imponibili accertate.

2) Sono pertanto determinate le seguenti categorie e sottocategorie di locali ed aree ai fini dell'applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con effetto dal 1 gennaio 1996, ed e' altresì determinata, per ciascuna categoria o sottocategoria, la quantita' presunta dei rifiuti prodotti per unita' di superficie imponibile:

2.1 Locali adibiti ad uso abitativo per nuclei famigliari, collettività e convivenze ed esercizi alberghieri per la parte ricettiva non destinata a ristorazione collettiva:
.....= Kg 7/m²*anno

2.2 Locali ed aree adibite a musei, archivi, biblioteche, sedi di associazioni (culturali, politiche, sindacali, religiose, ecc.) scuole private, palestre, edifici ad uso residenziale sottoposti a vincolo di cui alla Legge 1089/39 (beni architettonici).....= Kg 4/m²*anno

2.3 Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive (autosaloni, mobili ed arredamenti, ecc.) nonché aree ricreative turistiche, quali campeggi, centri sportivi privati ed analoghi complessi attrezzati= Kg 5/m²*anno

2.4 Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale fermo restando il disposto di cui al successivo art. 20, così suddivisi:

2.4a produzione, trasformazione, lavorazione di metalli e non metalli in genere.....= Kg 10/m²*anno

2.4b produzione, trasformazione, lavorazione di gomme e materie plastiche in genere.....= Kg 15/m²*anno

2.4c produzione, trasformazione, lavorazione di tessuti fibre pelli in genere compreso operazioni di stampa.....= Kg 16/m²*anno

2.4d produzione, trasformazione, lavorazione di carta, cartoni e materiale cellulosico in genere compreso operazioni di stampa.....= Kg 13/m²*anno

2.4e produzione, trasformazione, lavorazione di legname sugheri paglie in genere.....= Kg 6/m²*anno

2.4f produzione, trasformazione, lavorazione di materiali lapidei cementizi, inerti e ceramici in genere compreso cantieri edili.....= Kg 6/m²*anno

2.4g parrucchieri, barbieri, estetisti e simili= Kg 14/m²*anno

2.4h elettricisti, idraulici, elettrotecnici.....Kg 20/m²*anno

- 2.4i tinteggiatori, stuccatori, imbianchini, tappezzieri.....= Kg 20/m²*anno
2.4l altri insediamenti industriali ed artigianali non compresi nelle precedenti sottocategorie
(falegnami, ciabattini).....= Kg 9/m²*anno
2.4m autofficine, carrozzerie, elettrauto.....= Kg 25/m²*anno

2.5 Negozi alimentari:

- 2.5a orto-frutticoli.....= Kg 120/m²*anno
2.5b supermercati.....= Kg 45/m²*anno
2.5c drogherie, panifici, pasticcerie, pollerie, macellerie salumerie.....= Kg 25/m²*anno
2.5d bar, gelaterie, latterie, birrerie.....= Kg 30/m²*anno
2.5e ristoranti, trattorie, mense, self-service= Kg 60/m²*anno
2.5f pizzerie, gastronomie.....= Kg 30/m²*anno
2.5g area a mercato settimanale di prodotti alimentari in genere.....= Kg 30/m²*anno
2.5h altri negozi alimentari non compresi nelle precedenti sottocategorie.....= Kg 40/m²*anno
2.5i prodotti ittici.....= Kg 60/m²*anno

2.6 Negozi non alimentari:

- 2.6a abbigliamento, cucito, mercerie, tessuti, tappeti, cappelli= Kg 12/m²*anno
2.6b pelliccerie, calzature, pelletterie....= Kg 10/m²*anno
2.6c cartolerie, edicole, copisterie, librerie, giocattoli, tabaccherie.....= Kg 15/m²*anno
2.6d casalinghi, ferramenta, elettrodomestici, ceramiche, porcellane.....= Kg 9/m²*anno
2.6e colorifici, cornici, fai-da-te, foto-cine, dischi e strumenti musicali.....= Kg 13/m²*anno
2.6f orefici, gioiellerie, orologiai, ottici, profumerie.....= Kg 9/m²*anno
2.6g mobili, arredamento, lampade.....= Kg 10/m²*anno
2.6h farmacie, erboristerie, articoli sanitari= Kg 11/m²*anno
2.6i fioristi.....= Kg 50/m²*anno
2.6l area a mercato settimanale di prodotti non alimentari in genere.....= Kg 15/m²*anno
2.6m altri negozi non alimentari non compresi nelle precedenti sottocategorie...Kg 10/m²*anno

2.7 Locali adibiti a servizi pubblici e privati:

- 2.7a uffici privati e studi professionali non medici.....= Kg 9/m²*anno
2.7b banche ed assicurazioni.....= Kg 12/m²*anno
2.7c ambulatori medici e studi dentistici, radiologici, ecc.....= Kg 12/m²*anno
2.7d cinematografi, teatri.....= Kg 3/m²*anno
2.7e centri sportivi aperti al pubblico.....= Kg 5/m²*anno
2.7f sale da ballo, nights, clubs privati...= Kg 14/m²*anno
2.7g mostre, gallerie d'arte.....= Kg 4/m²*anno
2.7h distributori carburante.....= Kg 10/m²*anno
2.7i altri locali adibiti a servizi pubblici o privati non compresi nelle precedenti sottocategorie.....= Kg 7/m²*anno

ART. 18

COEFFICIENTE CORRETTIVO DI RIDUZIONE "C.C.R."

1) Il coefficiente correttivo di riduzione è un numero compreso tra 1 e 0,1 e che, applicato per singole utenze o per categorie, va a moltiplicare la componente della tariffa "T.S.S." di cui al precedente art. 17 a partire dal 1 gennaio 1996. La predetta riduzione viene applicata quale incentivo alle iniziative tendenti a ridurre gli oneri che la collettività deve sostenere per lo smaltimento dei rifiuti sia in termini ambientali che economici.

Tale coefficiente, applicato ai sensi del comma 2 dell'art. 67 del D.Lgs 507/93, viene determinato con apposito atto di giunta comunale a fronte di specifici ed accertati interventi tecnico-organizzativi atti alla effettiva e quantificabile riduzione della produzione di rifiuti o all'invio di parte di essi ai circuiti di recupero o riutilizzo.

2) L'applicazione di detto coefficiente può avvenire nei seguenti casi:

a) quando a seguito di iniziative comunali, legate a specifici progetti, l'amministrazione comunale ne propone l'attuazione con connessa applicazione di coefficienti di riduzione della tariffa.

b) quando l'utente del servizio, all'atto della denuncia annuale di cui all'art. 12 del presente regolamento, ne faccia specifica richiesta allegando relazione tecnica dettagliata e corredata da adeguata documentazione.

Nel caso previsto al precedente punto b), verrà espletato apposito accertamento tecnico da parte del servizio ambiente ed ecologia che comunicherà gli esiti dell'istruttoria al funzionario responsabile di cui al successivo art. 28 per i provvedimenti conseguenti.

3) Il coefficiente correttivo è applicato per la durata prevista nell'atto di determinazione del coefficiente stesso. In mancanza di atti deliberativi specifici si applica il coefficiente 1.

4) La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali o delle aree, nonché sostanziali modificazioni strutturali comunicate nei tempi e modalità previste dal precedente art. 12 determinano la decadenza dell'applicazione del coefficiente di riduzione.

ART. 19

DELIBERAZIONE DI TARIFFA

1) La Giunta Comunale determina annualmente, entro il 31 ottobre, la tariffa della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani da applicarsi per l'anno successivo, sulla base della disciplina di cui al presente regolamento e della percentuale di copertura dei costi del servizio.

ART. 20

LOCALI ED AREE DI PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI TOSSICO-NOCIVI

1) Ai sensi del comma 3 dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/93, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali e tossico-nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

2) Nella valutazione della superficie da escludere ai sensi del comma precedente, a seguito di richiesta specifica dell'utenza, ove non esistano le condizioni oggettive per determinare la superficie da non assoggettare alla tassa nonche' il periodo temporale di utilizzo annuale della stessa, vengono considerati i seguenti indici riduttivi:

- 50% per i locali e le aree destinate al deposito di materie prime semilavorate e prodotti finiti;
- 80% per i locali e le aree destinate alla produzione;
- 20% per i locali e le aree destinate all'imballaggio o al confezionamento.

ART. 21

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio, si applicano le tariffe di smaltimento in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

2) La misura tariffaria è determinata in base alla normale tassa annua senza applicazione del coefficiente di riduzione di cui al precedente art. 18, rapportata al giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50 per cento.

3) In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui al precedente art. 17, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4) L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5) In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento.

ART. 22

ACCERTAMENTO

- 1) In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 11 del presente regolamento, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
- 2) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui al successivo art. 28 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, delle tariffe applicate e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità'.
- 3) Gli avvisi di cui al comma 2 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
- 4) Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, l'amministrazione comunale, ove non sia in grado di provvedere direttamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. La relativa convenzione conterrà l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 23

VERIFICHE E CONTROLLI

- 1) Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 22, comma 4, del presente regolamento, l'ufficio tributi del Comune:
 - a) può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - b) può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiede ad uffici pubblici od enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2) In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al precedente comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del presente regolamento, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare per i quali l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dell'art. 2729 del codice civile.

ART. 24

RISCOSSIONE

1) L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui al precedente art. 22, è iscritto a cura del funzionario dell'ufficio tributi in ruoli principali ovvero, con scadenza successiva, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

2) Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali. Gli importi di cui al precedente comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del D.P.R. n. 602/73, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendenza di finanza.

3) Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

4) In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione.

5) Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

6) Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano da parte dell'ufficio tributi, gli articoli 11 e 12, escluso il primo comma, gli articoli 13 e 18, primo e terzo comma, gli articoli 19, 20 e 21 secondo comma, gli articoli 23 e 24 escluso l'ultimo comma, e gli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del D.P.R. n. 602/73.

7) Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/73 e nel D.P.R. n. 43/88. Si applica l'articolo 298 del R.D. n. 1175/31 e successive modificazioni.

ART. 25

RIMBORSI

1) Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2) Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 11, comma 3 e 4, del presente regolamento, e' disposto dall'ufficio tributi del comune entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui e' iscritto il tributo.

3) In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto e' disposto dall'Amministrazione Comunale entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4) Sulle somme da rimborsare e' corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART. 26

SANZIONI

1) Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata.

La soprattassa per l'omessa denuncia e' ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui al precedente art. 9, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 (cinquantamila) a lire 150.000 (centocinquantamila) da determinare in base alla gravita' della violazione.

2) Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

3) Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'intendente di finanza dei ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione delle somme predette.

4) Le sanzioni di cui al precedente comma 1 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi del successivo art. 27.

ART. 27

RICORSI

1) Contro l'avviso di accertamento della tassa, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, e ogni altro atto connesso al tributo per il quale la legge ne prevede l'autonoma impugnabilita', e' ammesso ricorso alla commissione tributaria provinciale nei ruoli e nei termini di cui al D.Lgs. n. 545/92.

2) Contro la decisione della predetta commissione e' ammesso ricorso alla commissione tributaria regionale, nei modi e nei termini di cui al decreto legislativo suddetto.

3) Contro la sentenza di quest'ultimo organo puo' essere proposto ricorso per Cassazione, art. 62 D.Lgs 546/92, e per revocazione, art. 64 D.Lgs 546/92, nei modi e nei termini previsti nello stesso.

ART.28

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1) La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2) L'Amministrazione Comunale comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalita' Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

ART. 29

NORME DI RINVIO

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al D.Lgs. n. 507/93 e ad altre norme di legge vigenti in materia.

ART. 30

ENTRATA IN VIGORE

1) Le norme del presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/90 entreranno in vigore dopo che sia stata effettuata la doppia pubblicazione all'Albo Pretorio, tranne quelle norme la cui decorrenza è differita ad altra data.

ART. 31

ABROGAZIONI

1) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.